

Verbale di Assemblea Straordinaria del 17/01/2026

In data 17/01/2026, alle ore 17.00, si è riunita presso la sede legale sita in Potenza, via Angilla Vecchia 37, l'Assemblea straordinaria dell'Associazione Culturale Abito in Scena, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo Settore;
- Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, Sig. Leonardo Pietrafesa che, constatato che sono presenti n. 8 soci aventi diritto al voto su n. 10 soci iscritti all'Associazione, dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di prima convocazione, ai sensi dell'art. 14, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta il Sig. Giovanni Albini. Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo Settore.

Il Presidente informa che è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo Settore.

Egli fa presente che le modifiche sono necessarie per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nonché per rendere ai soci più agevole la fruizione delle attività associative.

Il Presidente presenta quindi ai membri il nuovo Statuto oggetto di adeguamento con le nuove disposizioni previste per le associazioni dal Codice del Terzo Settore.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto, evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18.30.

Il Presidente

Il Segretario verbalizzante



STATUTO "Associazione Culturale Abito in Scena ETS "

PRINCIPI GENERALI

ART. 1) DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita, nel rispetto del D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e ss.ii.mm., di seguito indicato come CTS, del Codice civile e della normativa in materia, l'Associazione denominata: Associazione Culturale Abito in Scena ETS, la quale assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

A decorrere dall'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del RUNTS, l'Associazione potrà spendere e utilizzare la denominazione di Ente del Terzo Settore ovvero l'acronimo di ETS solo dopo l'avvenuta iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore.

L'Associazione ha sede legale in Via Angilla Vecchia 37 nel comune di Potenza (Pz)

Essa ha durata a tempo indeterminato.

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ed è disposta con delibera del Consiglio Direttivo, successivamente comunicata agli uffici competenti da parte del Legale rappresentante.

L'Associazione potrà, inoltre, istituire sezioni o sedi secondarie con delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 2) EFFICACIA DELLO STATUTO

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi del cc., e agisce nel rispetto del CTS, delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Gli associati sono tenuti all'osservanza del presente statuto, che costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa, e del regolamento di esecuzione per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari, se approvato dall'Assemblea.

ART. 3) FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'associazione non ha fini di lucro.

Ha come scopo il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale previste dall'art. 5 D.Lgs. 117/2017 aventi ad oggetto:

d) educazione, istruzione e formazione professionale;

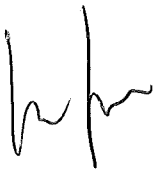
f) tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, comprese attività editoriali;



k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o confiscati alla criminalità organizzata.



L'Associazione ha lo scopo in concreto di favorire e promuovere l'interesse per l'arte, la cultura e lo sport, in particolare per il teatro, la musica, la danza e il cinema e la lettura e di approfondire lo studio di tutti gli ambiti connessi con le succitate discipline; di elevare i livelli di coesione sociale, cittadinanza attiva e di favorire l'inclusione, la cura della persona mediante lo svolgimento delle attività artistiche con particolare attenzione ai giovani e alla fasce fragili.

Nel perseguire tali finalità l'associazione intende svolgere le seguenti attività:

- iniziative di qualificazione e perfezionamento professionale, sociale ed artistico per i propri soci e per tutti coloro che intendono operare nel mondo dello spettacolo dal vivo, della cultura, del turismo, dell'animazione, della comunicazione e dell'arte in generale con particolare attenzione alle nuove generazioni nell'ottica di un ricambio generazionale degli artisti;
 - ricerca, documentazione e sperimentazione concernente il teatro, il cinema, la musica e la danza attraverso produzione, formazione professionale e promozione del pubblico;
 - progettazione, organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale, attuazione e elaborazione di progetti e servizi nel campo della cultura, turismo, ambiente e sociale che rientrino nei progetti finanziati dalla Comunità Europea e di competenza ministeriale, regionale, provinciale e comunale;
 - usare lo strumento dell'arte (teatro, cinema, musica, danza) per trasferire competenze nel campo del volontariato, delle scuole e dell'Università;
 - progetti mirati alla divulgazione e alla formazione nel teatro, nella lettura (patrimonio librario) nel cinema, nella danza e nella musica (scuole, attività di laboratorio e corsi, stages, seminari, convegni, mostre);
 - azioni inerenti la formazione scolastica e professionale;
 - consulenza teatrale, musicale e culturale;
 - promozione ed organizzazione di corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale di musica, canto, danza, pittura, fotografia ed animazione;
 - composizione di una propria compagnia teatrale e supporto professionale a produzioni teatrali, cinematografiche, di danza di giovani artisti che possano allestire altresì prodotti multidisciplinari, anche in residenza;
 - produzione, promozione e distribuzione di spettacoli teatrali, cinematografici, musicali e di danza, anche attraverso la contaminazione tra le arti, attraverso autori classici, moderni, contemporanei e attraverso adattamenti scenici, riscritture e opere inedite, lavori a disposizione di Circuiti, Teatri, Enti pubblici, privati, Associazioni, Cooperative, Istituti Culturali Nazionali ed Internazionali;
- 

- sviluppo teatrale in tutte le sue espressioni (prosa , rivista , cabaret, vernacolo, teatro urbano, sociale e di strada);

- progetti inerenti la divulgazione e l'approfondimento di tematiche di cultura letteraria, filosofica, politica, storica, sociologica, antropologica, con particolare recupero critico delle tradizioni, della religiosità, delle lingue e del patrimonio culturale e librario nazionale, internazionale e del territorio;

- festival e rassegne nazionali ed internazionali di teatro, cinema, musica e danza per adulti e bambini, anche attraverso la contaminazione tra le arti e la multidisciplinarietà;

- gestione e coordinamento residenze per artisti;

- ideazione e organizzazione di manifestazioni culturali, progetti speciali in ambito teatrale, musicale, di danza e cinematografico con particolare attenzione al territorio regionale, nazionale e internazionale e all'ambito etno-antropologico e concernente l'area mediterranea;

- progettazione, organizzazione e promozione di attività in campo teatrale, musicale, della danza e cinematografico per bambini, adulti e anziani; attività di animazione teatrale, musicale, ludica, sportiva per bambini, adulti e anziani;

- iniziative nell'ambito del contrasto al disagio sociale e giovanile con particolare attenzione alla scuola e alle relazioni intergenerazionali. Attività in case famiglia, cooperative sociali e carceri anche attraverso la collaborazione con Enti pubblici e privati;

- lezioni, conferenze, dibattiti, mostre e premi o concorsi; incontri con personalità dello spettacolo e della cultura, enti teatrali ed associazioni per la circuitazione di spettacoli di teatro, musica e danza e ogni altra attività culturale e ricreativa;

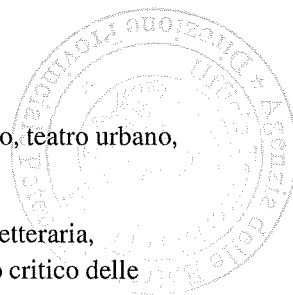
- progetti di inserimento sociale e per fornire ai migranti informazioni riguardanti le norme sociali che regolano i rapporti interpersonali e lo stato di accoglienza;

- corsi di formazione specifici per l'inserimento nel mondo del lavoro;

- iniziative inerenti l'aggregazione tra persone di diverse nazionalità con un particolare riguardo alle persone in difficoltà e in condizione di solitudine (povertà economica, dispersione scolastica, disabilità, fragilità psichica) al fine di creare attraverso le iniziative stesse esperienze di integrazione sociale e promuovere l'accessibilità e la mobilità sostenibile di tutte le persone con esigenze speciali come i diversamente abili ed anziani nella fruizione delle attività;

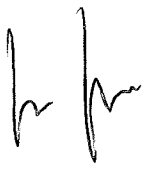
- promozione ed organizzazione di fiere, convegni, dibattiti, rassegne, workshop, conferenze , concorsi, premi, mostre;

- azioni di affiancamento ad Enti ed Istituzioni che operano nel campo culturale, artistico e turistico, proponendo iniziative che contribuiscono allo sviluppo delle attività della cultura e del turismo;



h p



- 
- azioni di valorizzazione delle politiche ambientali e sociali, con particolare attenzione alla salvaguardia dell'ambiente, della natura e alla promozione del pluralismo etnico-culturale, valorizzazione implementata attraverso specifiche iniziative teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e di lettura;
 - azioni di valorizzazione dei luoghi della cultura pubblici e privati attraverso specifiche iniziative teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e di lettura;
 - progetti e viaggi con itinerari turistico-culturali, promozione di gemellaggi culturali, nazionali ed internazionali;
 - stabilire e mantenere contatti, anche formalizzati a livello istituzionale, con le associazioni nazionali e internazionali che perseguono obiettivi simili;
 - perseguire finalità sociali, educative, ludiche, ricreative e sportive attraverso attività nei campi del gioco;
 - costruire, sostenere e aderire a reti nazionali ed internazionali che favoriscano la mobilità degli artisti (nazionale ed internazionale) e la conoscenza di altri linguaggi e metodologie nel campo del teatro, musica, cinema , danza e nell'arte in generale.

L'Associazione Abito in Scena e' autonoma dal punto di vista organizzativo, programmatico e realizzativo. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti, strutture ed aree di verde pubblico, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni culturali e ricreative.

L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini statutari, svolgerà attività editoriale, letteraria e musicale, curando la pubblicazione e la diffusione di periodici, bollettini d'informazione , giornali, materiali audiovisivi e libri nei settori di interesse, rivolti anche ai non soci, per la diffusione e la divulgazione della sua attività e di quella dei suoi soci.

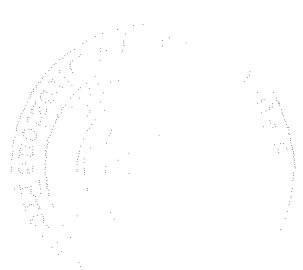
Per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale, l'Associazione può stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss.ii.mm., attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. n.117/2017e ss.ii.mm.





ART. 4) VOLONTARIO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 del presente statuto l'Associazione può avvalersi dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Il volontario, per sua libera scelta, svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del CTS le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità semplificata di rimborso.

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n.117/2017 e ss.ii.mm.

L'Associazione iscrive in un apposito registro, appositamente vidimato, i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale e che risultano assicurati ai sensi del precedente comma.

ASSOCIATI

ART. 5) AMMISSIONE ASSOCIATI

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione né limitazioni riferibili alle condizioni economiche tutti i soggetti, persone fisiche di ambo i sessi, di ogni convinzione, ideologia, confessione che si rispecchino nei fini dell'Associazione e che vogliano, con spirito di servizio e con atteggiamento di autentico dialogo e di concreta collaborazione, operare per i suddetti scopi, decidendo altresì di osservare il presente statuto.

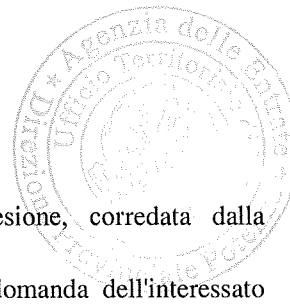
Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto della richiesta di adesione all'Associazione.

I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'Associazione si propone.

Nel caso di soci minorenni o di persone con limitata capacità giuridica, il diritto di voto e gli altri diritti riconosciuti agli associati saranno esercitati dai titolari della responsabilità genitoriale o tutelare sugli stessi associati.

Possono aderire all'Associazione altri soggetti di diritto nel rispetto di quanto disposto in proposito dal D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. In questo ultimo caso gli enti devono perseguire finalità compatibili e/o complementari a quelle indicate nel precedente art. 3. In questo caso la domanda dovrà essere



presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione, corredata dalla deliberazione dell'organo competente.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo i criteri non discriminatori di cui al comma 1 del presente articolo. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Nella domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni o da persone con limitata capacità giuridica dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale e/o tutelare, che risponde verso l'Associazione per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne o della persona con limitata capacità giuridica.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale, eventualmente deliberata dall'Assemblea, è intrasmissibile a qualsiasi titolo, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 6) DIRITTI E DOVERI

Gli associati hanno il diritto di:

- ☐ eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- ☐ essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- ☐ prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- ☐ esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 17;
- ☐ votare in Assemblea;
- ☐ denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS;

e il dovere di:

- ☐ rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- ☐ rispettare le delibere degli organi sociali;
- ☐ partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- ☐ non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione;
- ☐ versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.



ART. 7) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso è immediatamente efficace e il Consiglio Direttivo ne prende atto nella prima seduta utile e procede alla cancellazione dal Libro dei soci con decorrenza dalla data di trasmissione della comunicazione scritta.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri di cui al precedente articolo 6 del presente statuto può essere escluso dall'Associazione con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo che deve essere comunicata all'interessato entro i successivi dieci giorni.

L'interessato può presentare reclamo avverso la delibera del Consiglio Direttivo chiedendo al legale rappresentante con lettera raccomandata o pec, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, il riesame della decisione adottata dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea provvederà entro i successivi 30 giorni a deliberare con voto segreto sulla deliberazione di esclusione, dopo aver ascoltato l'interessato in contraddittorio. In ogni caso la deliberazione Assembleare dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato, il quale, in caso di esclusione, viene cancellato dal Libro dei soci con decorrenza dalla data della deliberazione dell'organo Assembleare.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

L'eventuale mancato pagamento della quota sociale, se prevista, comporta la decadenza trascorsi sei mesi dal sollecito di versamento ed è deliberata dal Consiglio Direttivo. Sono fatte salve le previsioni di tutela e di opposizione di cui ai commi precedenti.

ORGANI ASSOCIATIVI

ART. 8) ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali dell'Associazione:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgsn. 117/2017e ss.ii.mm.);
- Organo di revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgsn.117/2017e ss.ii.mm.).

ART. 9) ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Se sono associati altri ETS questi hanno a disposizione massimo 5 voti in proporzione al numero degli iscritti.

L'eventuale mancato versamento della quota associativa non comporta l'esclusione dal diritto di voto fino alla cancellazione dal Libro degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

La seconda convocazione è fissata a distanza di almeno 24 ore dalla prima.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera e/o e-mail con notifica di recapito spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando la maggioranza del Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

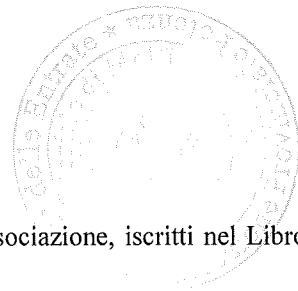
In questi casi il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

Gli associati possono intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. È possibile, alle medesime condizioni, l'espressione del voto per corrispondenza.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, la fusione, trasformazione o scissione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.



h h

h h

ART. 10) COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali, compreso il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera in merito al numero dei componenti il Consiglio Direttivo nei termini di cui al successivo art. 13 dello Statuto;
- delibera sulla eventuale richiesta di riesame promossa dall'aspirante socio in merito alla delibera di non ammissione del Consiglio Direttivo;
- delibera sulla eventuale richiesta di riesame promossa dal socio escluso in merito alla delibera di esclusione del Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 11) ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

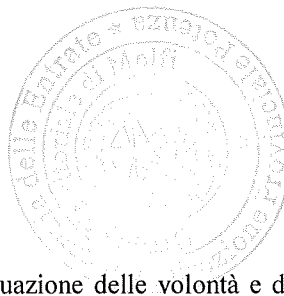
L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 12) ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria modifica l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno i 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La trasformazione dell'ente rientra tra le modifiche statutarie.

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento, la liquidazione e relativa devoluzione del patrimonio, nonché la fusione e scissione con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.



ART. 13) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari, minimo di 3 a un numero massimo di 11 membri, in proporzione al numero degli associati eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

E' ammessa la riunione e l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

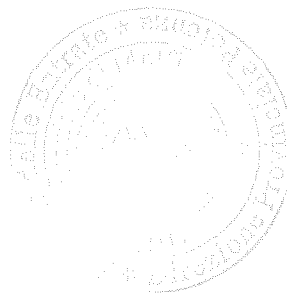
In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione,
- attua le deliberazioni dell'Assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, il Presidente convoca l'assemblea per le elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare tempestivamente l'Assemblea per nuove elezioni e il Consiglio Direttivo si intende decaduto nella sua completezza.



ART. 14) PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente, eletto dall'Assemblea, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 15) ORGANO DI CONTROLLO

Qualora siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui all'art. 30, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.ii.mm., l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo agli artt. 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, a seguito di deliberazione dell'Assemblea, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.ii.mm., la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.



ART. 16) ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Assemblea, se ricorrono i requisiti previsti all'art. 31 del D.Lgs.n. 117/2017 e ss.ii.mm., può deliberare di nominare – nel caso in cui la funzione di revisione legale dei conti non è attribuita all'Organo di Controllo, ai sensi del comma 6 del precedente articolo - un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

ASPETTI GESTIONALI

ART. 17) LIBRI SOCIALI

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo, debitamente vidimato.

Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 14 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 18) RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIALI

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs.n. 117/2017 e ss.ii.mm.

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.



ART. 19) BILANCIO E RENDICONTAZIONE SOCIALE

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss.ii.mm., in conformità ai modelli definiti con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui al comma 3 dell'art. 13 del D.Lgs.n.117/2017 e ss.ii.mm., e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

ART. 20) BILANCIO SOCIALE

Il bilancio sociale è redatto dal Consiglio Direttivo nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss.ii.mm.

ART. 21) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E L'OBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs.n. 117/2017 e ss.ii.mm. nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22) PERSONALE RETRIBUITO

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dall'art. 16 del CTS, dalle leggi in materia e da eventuale apposito regolamento adottato dall'Assemblea dell'Associazione.

ART. 23) RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

SCIoglIMENTO

ART. 24) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss.ii.mm.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 25) NORMA DI RINVIO

Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e ss.ii.mm., alle ulteriori normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA
UFFICIO DI MELEGNANO
FEDERALE N. 18, SERIE 3
IMPOSTA LIQUIDA PER € 200,00
del 20-01-2020

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Vito CARABRO